



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 60

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

INTERROGAZIONI

166^a seduta: mercoledì 9 marzo 2016

Presidenza del presidente LATORRE

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
ALFANO, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	3
SANTANGELO (M5S)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02244, presentata dal senatore Santangelo e da altri senatori.

ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, preliminarmente si osserva che il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro è stabilito dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 (recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 216 del 2003), come correttamente indicato nelle premesse dell'interrogazione.

Tale direttiva stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Si tratta del il testo che ha fornito la base giuridica alla sentenza richiamata nell'atto, quella della Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, sentenza 13/11/2014 n. C-416/13, che prevede espressamente dei limiti di applicabilità in ragione dello *status* delle Forze armate.

In particolare, si legge tra le considerazioni preliminari, rispettivamente ai punti 18 e 19: «La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le Forze Armate nonché i servizi di Polizia, Penitenziari o di Soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi. Inoltre, per salvaguardare la capacità delle proprie Forze Armate, gli Stati membri possono decidere di escluderle in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva relative all'handicap o all'età. Gli Stati membri che operano tale scelta devono definire il campo d'applicazione della deroga in questione».

Ancora, si legge all'articolo 3, comma 4, della stessa direttiva: «Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva, nella misura in cui attiene le discriminazioni fondate sull'handicap o sull'età, non si applichi alle Forze Armate».

Pertanto, la sentenza evocata e la direttiva a monte lasciano un ampio margine di discrezionalità nell'ambito del quale sono giustificate le discipline nazionali derogatorie.

Una diversa opzione comporterebbe un invecchiamento dello strumento militare, con conseguente pregiudizio della funzionalità delle Forze armate.

Viceversa, rappresenta un obiettivo da perseguire, così come già indicato nel Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, il ringiovanimento del personale delle Forze armate, in particolar modo per quel che riguarda l'alimentazione dei ruoli base, immediatamente impiegabili in territorio nazionale e nelle operazioni internazionali.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, nel corso degli anni è mutato il concetto di limite anagrafico. La crisi ha determinato un mutamento profondo del mondo del lavoro. Sono stati mutati i criteri per l'accesso ai benefici previdenziali spostando il traguardo del pensionamento ben oltre il limite dei 67 anni di età. Sono state già cambiate molte norme anche per la partecipazione ai concorsi indetti per quanto concerne la pubblica amministrazione.

Il settore delle Forze armate e del comparto sicurezza non può rappresentare un'eccezione e mantenere per l'accesso vincoli come quello anagrafico. Il mantenimento dello *status quo* è un vero e proprio discrimine, anche di natura costituzionale, che impedisce l'accesso a carriere militari o nelle Forze dell'ordine per la presenza di deroghe dettate dalle amministrazioni competenti, oltre che per la natura del servizio.

Il nostro Paese ha posto dei limiti di età oggettivamente bassi per l'accesso volontariato nell'Esercito, così come non riconosce in pieno il requisito dell'ex militare di leva, volontario in ferma biennale o annuale e ausiliario per l'accesso nelle Forze di polizia.

Non siamo allineati agli altri Paesi. Nella Legione straniera francese il limite è di 40 anni di età. Negli Stati Uniti d'America è di 35 anni di età, ulteriormente aumentati di 6 anni se si è in possesso dei requisiti riconosciuti dallo stato maggiore. Per le Forze di polizia, i limiti di età sono poi i seguenti: Inghilterra, Scotland Yard, limite di 57 anni; per la polizia svedese e canadese non c'è limite; Francia, Police National, limite di 35 anni, aumentabili a 45 anni con requisiti speciali (ad esempio figli a carico, ex militare); nel Los Angeles Police Department, basta avere 21 anni.

Considerato quanto precede, mi dichiaro pertanto insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,10.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

SANTANGELO, CRIMI, MARTON, BUCCARELLA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, DONNO, CASTALDI, PAGLINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il Trattato di Amsterdam, introducendo l'art. 13 al Trattato istitutivo della Comunità europea, ha conferito al Consiglio europeo il potere di adottare «i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali»;

l'Unione europea, dopo il Trattato di Amsterdam, ha consolidato con diversi atti la sua posizione, chiara e netta, riguardo alla condanna di ogni tipo e forma di discriminazione, attuata in diversi ambiti o settori. In particolare, la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al fine di combattere le svariate tipologie di discriminazione. La direttiva vieta segnatamente, in materia d'impiego, ogni discriminazione direttamente o indirettamente fondata anche sull'età;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, in una recente pronuncia del 13 novembre 2014, nella causa C-416/13, riguardante la normativa nazionale delle Asturie in materia di lavoro, ha rilevato il carattere discriminatorio di una disposizione che fissava in 30 anni l'età massima per l'assunzione degli agenti della polizia locale. La Corte, nella fattispecie, ha riconosciuto il contrasto con la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, affermando che la legge del Principato delle Asturie realizzava manifestamente una disparità di trattamento direttamente basata sull'età. Infatti, a parità di situazioni, alcune persone, soltanto per il fatto di aver superato i 30 anni, sono trattate meno favorevolmente di altre. Nella motivazione è chiarito dal giudice europeo che il superamento del trentesimo anno di età non dimostra la mancanza di idoneità fisica richiesta per l'esercizio della funzione di agente della polizia locale. Di conseguenza, l'inidoneità fisica non può essere addotta come una legittima giustificazione all'esclusione di candidati di età superiore ai 30 anni. Per tale motivo, il limite di età fissato dalla legge del Principato delle Asturie costituisce un requisito sproporzionato e rende il relativo bando illegittimo;

in Italia, la legge 15 maggio 1997 n. 127, all'articolo 3, comma 6, prevede che la partecipazione ai concorsi indetti dalla pubblica amministrazione non è soggetta a limiti di età. Tuttavia, il medesimo articolo fa salve solo le deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità;

a giudizio degli interroganti, molte amministrazioni, soprattutto il Ministero della difesa e dell'interno, utilizzano tale deroga in maniera impropria, immotivata e discriminatoria, contravvenendo ai principi sanciti a livello comunitario. Infatti, non di rado nei bandi di concorso, in particolare per l'accesso alle forze armate, sono fissati limiti anagrafici iniqui, che non trovano una reale giustificazione nell'idoneità dei candidati a ricoprire i profili ricercati. Dunque, alcuni candidati, nonostante siano in possesso di titoli di studio ragguardevoli e presentino i richiesti requisiti fisici, vedono respingere la propria domanda di partecipazione, solo per un dato anagrafico. Nell'Arma dei Carabinieri, ad esempio, l'accesso al ruolo di ispettore è condizionato ad un'età massima di 26 anni. Nella Polizia di Stato, per la partecipazione a concorrere ai ruoli di agenti, assistenti, operatori tecnici e revisori tecnici, il limite di età è di 26 anni; per il ruolo di ispettori e di periti tecnici è 28. L'elenco di questo tipo di concorsi è lungo, anche a giudicare dal numero dei ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali da parte degli esclusi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga, anche sulla base della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di verificare la conformità dei bandi in scadenza con i principi sanciti dall'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, nonché dalla direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, ed eventualmente, accertatane l'illegittimità, provvedere alla loro riformulazione;

quali sistemi o forme di controllo abbia attuato o intenda predisporre per appurare che le amministrazioni pubbliche, in particolare nel settore della difesa e dell'interno, non abusino della deroga riconosciuta dall'articolo 3 della legge n. 127 ed applichino la norma non a fini discriminatori o per avvantaggiare, nella competizione, alcuni candidati a scapito di altri;

se non si ritenga opportuno, anche alla luce della crisi economica ed occupazionale che l'Italia sta vivendo, rivisitare i requisiti anagrafici, e, ove possibile, le condizioni generali di partecipazione ai concorsi pubblici, in particolare nel comparto della difesa, al fine di offrire maggiori opportunità lavorative ad un numero più consistente di persone.

(3-02244)

